



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
06/04/1993 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
27 del 15/06/93 e n. 53 del 22/06/1998)*

INDICE SISTEMATICO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. 1 - Principi..... | 5 |
| Art. 2 - Finalità..... | 5 |
| Art. 3 - Legittimazione..... | 5 |
| Art. 4 - Le riserve..... | 5 |

IL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| Art. 5 - Il programma di opere pubbliche..... | 6 |
| Art. 6 - Gli atti fondamentali..... | 6 |

LA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|---|
| Art. 7 - Gli atti d'amministrazione..... | 7 |
|---|---|

IL SINDACO

| | |
|--|---|
| Art. 8 - Programmazione delle gare d'appalto..... | 9 |
| Art. 9 - Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche... | 9 |

IL SEGRETARIO COMUNALE E LE COMMISSIONI DI GARA

| | |
|--|----|
| Art. 10 - Sovrintendenza dell'attività negoziale..... | 10 |
| Art. 11 - L'attività di rogito..... | 10 |
| Art. 12 - Le commissioni di gara..... | 10 |

CONVENZIONI

| | |
|--|----|
| Art. 13 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni..... | 11 |
| Art. 14 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi..... | 11 |

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

| | |
|--|----|
| Art. 15 - La deliberazione..... | 13 |
|--|----|

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

| | |
|---|----|
| Art. 16 - Lavori in economia..... | 14 |
| Art. 17 - Le imprese da ammettere alle gare..... | 14 |
| Art. 18 - Modalità operative per individuarle..... | 14 |
| Art. 19 - Requisiti per la partecipazione..... | 15 |

FORME DI CONTRATTAZIONE

| | |
|--|----|
| Art. 20 – i sistemi di affidamento..... | 16 |
| Art. 21 – L’asta pubblica – Definizione e modalità attuative..... | 16 |
| Art. 22 – La pubblicazione dell’avviso d’asta pubblica..... | 18 |
| Art. 23 – Licitazione privata – Definizione e modalità attuative..... | 18 |
| Art. 24 – Appalto concorso – Definizione e modalità operative..... | 20 |
| Art. 25 – Il verbale di gara nell’appalto concorso..... | 21 |
| Art. 26 – Gli adempimenti dell’amministrazione appaltante..... | 21 |
| Art. 27 – Nomina, composizione e competenze della commissione giudicatrice..... | 21 |
| Art. 28 – Adempimenti e modalità operative della commissione..... | 22 |
| Art. 29 – L’aggiudicazione..... | 23 |
| Art. 30 – Trattativa privata..... | 23 |
| Art. 31 – Concorso di idee..... | 24 |
| Art. 32 – La concessione..... | 24 |

IL CONTRATTO

| | |
|---|----|
| Art. 33 - Documentazione antimafia..... | 26 |
| Art. 34 - Deposito spese contrattuali..... | 26 |
| Art. 35 - Cauzione..... | 26 |
| Art. 36 - Autorizzazione all’acquisto dei beni..... | 27 |
| Art. 37 - Contratti di forniture a trattativa privata..... | 27 |
| Art. 38 - stipulazione dei contratti..... | 27 |
| Art. 39 - L’ufficiale rogante..... | 27 |

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

| | |
|---|----|
| Art. 40 - Divieto di cessione del contratto..... | 28 |
| Art. 41 - Subappalto e cottimo..... | 28 |
| Art. 42 - Consegna dei lavori..... | 28 |
| Art. 43 - Variazioni all'opera..... | 29 |
| Art. 44 - I termini di esecuzione..... | 29 |
| Art. 45 - Corrispettivo dell'appalto..... | 29 |
| Art. 46 - Direzione dei lavori..... | 29 |
| Art. 47 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera..... | 29 |
| Art. 48 - Contabilità dei lavori..... | 30 |
| Art. 49 - Il collaudo..... | 30 |
| Art. 50 - Esecuzione d'ufficio | 30 |

Art. 1 - Principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8.6.90 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attività negoziale dell'ente si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse e della collettività;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2 - Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti di informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3 - Legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4 - Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8.6.90 n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Art. 5 -Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
 - la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presunto della spesa;
 - le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. Sono considerati di norma prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. La Giunta può proporre variazioni all'ordine delle priorità fissate dal programma, formulando un nuovo ordine di priorità in base alle valutazioni degli uffici competenti.
5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6 - Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:
2. la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione di nuova istituzione e la modifica delle linee generali delle esistenti;
3. la contrazione di mutui;
4. gli appalti e concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE:

Art. 7 - Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'ente.
2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
 - a) per la progettazione, avvalendosi dell'ufficio Tecnico comunale, affidando i relativi incarichi al tecnico comunale.
Per le opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente, o necessitano di urgente realizzazione o perché l'Ufficio Tecnico è oberato di lavoro, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, apponendo con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;
 - b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio, all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8.6.90, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato o a seguito di approvazione di perizia suppletiva inferiore a un quinto (1/5) dell'importo complessivo o in caso di appalto in aumento;
 - c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8.6.90 n. 142;
 - d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art.12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
 - e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
 - f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dallo invito alla gara a seguito della prequalificazione;
 - g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
 - h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento nuovi prezzi;
 - i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
 - j) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.
3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:
 - k) necessità di lavori suppletivi complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti o che comunque comportano spese eccedenti un quinto (1/5) dell'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;

- l) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera; la Giunta e/o il Consiglio adottano a seconda dei casi, gli atti deliberativi di loro competenza.
4. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili, per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature, previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta provvede:
 - ai relativi accertamenti ed alla determinazione delle condizioni;
 - alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8.6.90 n. 142;
 - all'adozione delle deliberazioni conclusive con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali.
5. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico.

IL SINDACO:

Art. 8 - Programmazione delle gare d'appalto

1. Il Sindaco, su proposta del Segretario comunale stabilisce la data nella quale la gara avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9 - Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici comunali riceve ogni trimestre dai responsabili di settore, tramite il Segretario Comunale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:
 - a) impresa appaltatrice;
 - b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
 - c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
 - d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
 - e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.
2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci (10) giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.
3. Il Sindaco potrà richiedere al responsabile dell'Ufficio Tecnico eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

IL SEGRETARIO COMUNALE E LE COMMISSIONI DI GARA:

Art. 10 - Sovrintendenza dell'attività negoziale

- 1) Il Segretario comunale sovrintende in collaborazione con l'Ufficio di segreteria all'attività, in ogni fase, dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
- 2) In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito di gara.
- 3) Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
- 4) Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Art. 11 - L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità previste dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Le commissioni di gara

- m) Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento della Giunta Comunale secondo le disposizioni vigenti in materia di appalti e del vigente Statuto Comunale.
- n) Le commissioni di gara, composte da 3 membri, sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase di gara.

CONVENZIONI:

Art. 13 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni.

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
 - g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
 - i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.
4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circo Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 14 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettagli previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate,

documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

- 3.** Il quadro economico del progetto deve comprendere:
 - a)** l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
 - b)** l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
 - c)** l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori e dei relativi oneri fiscali e contributi specificati a parte;
 - d)** l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
 - e)** l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
 - f)** una quota per spese impreviste.

- 4.** Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE:

Art. 15 - La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
 - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali.

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA:

Art. 16 - Lavori in economia

1. L'esecuzione dei lavori in economia è regolata dalle prescrizioni di cui all'art. 67 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, con r.d. 25.5.85 n. 350.
2. Resta inteso che tale esecuzione, sia effettuata in amministrazione diretta, che per cottimo, può essere attuata solo nel rispetto di tutte le regole amministrative tanto per quanto concerne le disponibilità finanziarie che la instaurazione del rapporto che deve trovare comunque la sua formalizzazione in un impegno scritto.

Art. 17 - Le imprese da ammettere alle gare

1. Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento di lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui agli artt. 7 della legge 2.2.73, D. Lgs. n. 406/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, integrate, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale con quelle di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione della Giunta Municipale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.
3. La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.
4. È inoltre escluso dalla partecipazione alle aste, alle licitazioni, agli appalti concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'ente, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza documentate agli atti del comune.

Art. 18 - Modalità operative per individuarle

1. Ai sensi degli artt. 7 della legge 2.2.73, D. Lgs. n. 406/91, le imprese da invitare a partecipare alle gare di licitazione privata per lavori di importo inferiore ad 1 milione di ECU e quelle da invitare tanto alle licitazioni private che all'appalto concorso se di importo superiore a tale limite, debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dai suddetti articoli e dalle successive modificazioni ed integrazioni, che così si richiamano:
 - Per appalti di importo superiore al milione di ECU IVA esclusa
Pubblicazione sulla G.U. della Repubblica italiana, che deve esser effettuata ai sensi dell'art. 9 della legge 8.8.77, n. 584, entro 9 giorni dalla data di spedizione del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità; sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e,

per estratto, sui principali quotidiani a carattere nazionale e su almeno due aventi particolare diffusione nella Regione.

- Per appalti di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di ECU, IVA esclusa Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ove ha sede la stazione appaltante. Facoltatività della pubblicazione tanto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quanto su quella della CEE che sui quotidiani.
In presenza di motivi di urgenza: pubblicazione sui soli albi della stazione appaltante.
 - Per appalti di importo inferiore ai 500.000 ECU IVA esclusa Pubblicazione nell'albo pretorio del Comune ove ha sede la stazione appaltante.
2. Il termine entro il quale gli interessati possono avanzare richiesta per essere invitati alla gara, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la gara soggetta alla normativa nazionale ed a 21 giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, se deve essere attivata la procedura.
 3. Questo ultimo termine può essere ridotto a 12 giorni, nei casi di urgenza, dichiarata con apposito atto deliberativo.
 4. Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorsi i quali, senza avere provveduto, occorre rinnovare la procedura.

Art. 19 - Requisiti per la partecipazione

1. I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui al D. Lgs. n. 406/91 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.
2. I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purchè questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatorio.
3. Debbono comunque essere scrupolosamente osservate le prescrizioni dettate in proposito dal D.P.C.M. 10.1.91, n. 55, tanto per quanto riguarda la compilazione ed i contenuti dei bandi, quali risultano dai modelli allegati a detto provvedimento, quanto per quel che concerne i requisiti da richiedere, con particolare riferimento alle dimostrazioni della capacità tecnica ed economica.

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

Art. 20 - I sistemi di affidamento

1. Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.
2. Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:
 - L'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.5.24 n.827;
 - La licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A,B,C,D ed E della legge 2.2.73, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2,3,4,5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;
 - L'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 3 del d.l. 6.2.19, n. 107; dall'art. 4 del r.d. 18.11.23, n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del r.d. 23.5.24 n. 827.

Per l'affidamento dei lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U. I.V.A. inclusa, si osservano le procedure di aggiudicazione previste dal D. Lgs. n. 406/91 e gli scherni di bandi di gara allo stesso allegati.

Art. 21 - L'asta pubblica. definizione e modalita' attuative

1. E' il sistema di gara attraverso il quale l'ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.
2. Si svolge attraverso i seguenti metodi:
 - Il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del r.d. 23.5.24, n. 827;
 - Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 23.5.24, n. 827.
 - Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del r.d. 23.5.24 n. 827.
 - Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del r.d. 23.5.24 n. 827.
3. L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.
4. Le norme procedurali da seguire sono previste dagli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con r.d. 23.5.24, n. 827.

Metodo della candela vergine.

Si accendono una dopo l'altra tre candeline. Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi "vergine" la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine. Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo e minimo indicato nella scheda segreta.

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il Presidente raccoglie le offerte, le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda, prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto, esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.

Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

Metodo delle offerte se rete da confrontare con il prezzo base d'asta.

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre, prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.

Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.

Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

Metodo del pubblico banditore.

Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo.

E' il procedimento previsto dall'art. 65 letto 9 del r.d. 23.5.24, n. 827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del richiamato r.d. 827/1924 nel modo seguente: Il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia della intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare, entro i termini prestabiliti e denominati "Fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria, aggiudicazione di almeno il 5%.

Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 20 esperimento e si aggiudica alla offerta che risulterà migliore, od a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

Art. 22 - La pubblicazione dell'avviso d'asta pubblica

1. L'avviso d'asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto, deve essere così pubblicato:

- se il prezzo base raggiunge la somma di L. 100.000.000 sul FAL della provincia nella quale l'asta avrà luogo almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;
- se il prezzo base raggiunge la somma di L. 500.000.000, tale pubblicazione, oltre che sul FAL deve essere effettuata anche sulla G.U. almeno 16 giorni prima dell'espletamento dell'incanto stesso.

Si precisa che in tali termini non deve essere considerato il dies a quo.

2. Nei casi di urgenza, individuati con apposito atto deliberativo, i termini sopra riportati possono essere ridotti fino a 5 giorni.

3. Per l'affidamento mediante asta pubblica (pubblico incanto) di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U. I.V.A. esclusa, si osservano le procedure di aggiudicazione stabilite dal D. Lgs. n. 406/91.

Il Presidente, dopo l'espletamento della gara, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta, la quale procede all'aggiudicazione definitiva.

4. Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od ancora all'albo pretorio del Comune.

Art. 23 - Licitazione privata. definizione e modalita' attuative

1. E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio. Si attua attraverso i seguenti metodi:

- Metodo di cui all'art. 1 lett. A) della legge n. 2.2.73 n. 14

Il presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all'apertura delle stesse, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria e aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, e quindi il maggiore ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

- Metodo di cui all'art. 1 lett. b) della legge 2.2.73 n. 14

Il Presidente depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

– Metodo di cui all'art. 1 lett. C) della legge 2.2.73 n. 14

Il Presidente depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

– Metodo di cui all'art.1 lett. D) della le e 2.2.13 n. 14

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi, ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia, o, in mancanza, che si avvicina per difetto, alla media come sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'Amministrazione rispetto al valore mediato.

– Metodo di cui all'art. 1 lett. E) della legge 2.2.73 n. 14

In questo sistema i concorrenti, anzichè presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposto ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed in quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposto ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio, leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara all'offerta che, sono tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettera d'invito.

Le sedute di gara ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.73 n. 14.

– Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa

Prevista dal D. Lgs. n. 406/91, è quel sistema di gara mediante il quale, l'offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo; al termine di esecuzione; al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.

La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione è riservata ad apposita Commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

Art. 24 - Appalto concorso - Definizioni e modalita' operative

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.
2. E' regolato dall'art. 4 del r.d. 18.11.1923 n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 406/91, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle norme comunitarie.
3. Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione.
Tale elenco, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale può essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorché non abbiano avanzato istanza di partecipazione.
4. La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l'ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltre delle offerte stesse.

Art. 25 - Il verbale di gara nell'appalto concorso

1. Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione di gara, composta dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in presenza del pubblico, all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:
 - a) accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissioni di quelle regolari;
 - b) adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarità risulta di natura grave e, come tale., insanabile;
 - c) adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;
 - d) rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazioni ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;
 - e) sigla da parte del Presidente e di almeno un altro soggetto della Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e per scongiurare la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;
 - f) inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dallo stesso pubblico, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;
 - g) sottoscrizione del verbale ed inoltre allo stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

Art. 26 - Gli adempimenti dell'amministrazione appaltante

1. L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:
 - alla restituzione, alle imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;
 - alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
 - alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.

Art. 27 - Nomina, composizione e competenze della commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.
2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.

3. Deve essere nominata con apposito atto della Giunta municipale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.
4. Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche si soggetti esterni con funzioni di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.
5. La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.
6. E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie/istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno od alcuni membro costituenti una sotto- commissione.

Art. 28 - Adempimenti e modalita' operative della commissione

1. Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
2. La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.
3. La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate:
 - Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;
 - Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;
 - Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.

In tale veste la Commissione, nel rispetto del "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

- a) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- b) di chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purchè operato nei confronti di tutti i concorrenti;
- c) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
- d) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;

- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto all'offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;
- Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

Art. 29 - L'aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'Amministrazione appaltante.
2. La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.
Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.
3. In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.
4. E' comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.

Art. 30 - Trattativa privata

1. Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, ove per valore un determinato appalto debba esservi assoggettato, si può fare ricorso al sistema della trattativa privata.
2. In tal caso, pur non precludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell'evento, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.
3. Nella trattativa privata, così come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell'accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:
 - in forma verbale, nei casi di estrema urgenza o comunque quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile il ricorso a tale forme;
 - in forma telefonica. In tal caso, in analogia di quanto previsto dal D. Lgs. n. 406/91/ dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della serietà del procedimento seguito;
 - in forma scritta. Mediante la presentazione di un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente appaltante.

- è da ritenere preclusa, così come peraltro sancito dall'art. 72 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con r.d. 23.5.24 n. 827 la presentazione di offerte in forma telegrafica.

Art. 31 - Concorso di idee

1. E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.
2. Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perchè è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.
3. Anche se con l'attribuzione del premio l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.
4. Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.
5. Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anzichè con il nominativo dei concorrenti.
6. Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali, nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.
7. Il parere da questa espresso attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.
8. Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

Art. 32 - La concessione

1. Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera, ed in tal caso di prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l'ipotesi di "concessione di costruzione e gestione od esercizio".
2. Nell'un caso e nell'altro vengono di norma, trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti conseguenziali all'esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio delle aree, la eventuale costituzione di servitù e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.

3. Trattandosi di una forma del tutto particolare di affidamento, peraltro in genere interessata a progetti di grande importanza e dimensione, il sistema di affidamento viene in genere svincolato dalle rigide norme che regolano i procedimenti dei pubblici appalti.
4. Ove comunque si tratti di concessione di sola costruzione, e si superino i limiti previsti per l'applicazione delle norme comunitarie, si dovranno seguire i sistemi di cui alla legge 8.8.77, n. 584, in quanto è equiparata all'appalto.

IL CONTRATTO:

Art. 33 - Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19.3.90 n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al non comma dell'art. 7 della legge 19.3.90 n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 34 - Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 35 - Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale.
5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
6. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 36 - Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che comportino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 37 - Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
 - a) per mezzo di scrittura privata;
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 38 - Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. La stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi a trattativa privata o per corrispondenza, quando tale forma è ammessa, può essere demandata con autorizzazione espressa nel regolamento che disciplina il servizio o, in mancanza, nella deliberazione che autorizza la fornitura, al dipendente di livello apicale dell'area che ha proposto il provvedimento che trova conclusione nell'atto negoziale.

Art. 39 - L'ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodi che come previsto dalla legge.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE:

Art. 40 - Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 41 - Subappalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice che intende avvalersi del subappalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19.3.90 n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche in particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. Il quarto comma di detto articolo detta la condizione che ove l'impresa voglia avvalersi di tale possibilità, deve evidenziarla all'atto dell'offerta. La interpretazione da dare a tale disposizione, ai fini di evitare contestazioni e perplessità in sede di gara è la seguente:
 - che la dichiarazione deve essere inserita all'interno dell'offerta;
 - che la mancata indicazione di tale facoltà, anche ove prevista dal bando o dalla lettera di invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilità di utilizzazione di tali istituti.
 - che alla indicazione delle opere che si intendano subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 30 comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19.3.90, n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

Art. 42 - Consegna dei lavori

1. Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Art. 43 - Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

Art. 44 - I termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 45 - Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo alle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.

Art. 46 - Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. 47 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

Art. 48 - Contabilita' dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 49 - Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
2. Il comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 150.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per lavori e forniture di importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è ammesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti commi.

Art. 50 - Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.